

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 16-31 maggio 2023 – Focus sull'estromissione dei beni delle imprese individuali

a cura di Saverio Cinieri

Dal 16 al 31 maggio 2023, oltre alle consuete scadenze della seconda metà del mese, ci sono alcuni appuntamenti fiscali degni di nota.

In particolare, si segnalano le seguenti scadenze:

- il versamento, fissato al 16 maggio, dell'IVA periodica sia mensile che trimestrale;
- il versamento, sempre al 16 maggio, dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") per l'anno 2022;
- l'invio, entro il 31 maggio, della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2023;
- l'opzione, entro il 31 maggio, per l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023.

16 MARTEDÌ

Accise

ACCISE

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di aprile.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenute su redditi da perdita di avviamento commerciale

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibili</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche e Poste italiane.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta</p>

	sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.</p> <p>Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese di precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 – Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 – Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di

	acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><i>Modalità</i> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p><i>Attività</i> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di aprile.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6004 – Versamento Iva mensile-aprile”.</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti trimestrali ordinari</p> <p><i>Attività</i> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al primo trimestre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto Iva).</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6031 – Versamento Iva trimestrale-Primo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di aprile da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sui servizi digitali - Web tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") per l'anno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p>Modalità - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2700.</p>
IVA	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e ser-</p>

vizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

17 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 aprile 2023.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2023.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 LUNEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della quarta rata del secondo periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali

	<p>Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi - Il periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Apparecchi da intrattenimento - Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, inerente al secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del n. D.P.R. 640/1972.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>

<p>25 GIOVEDÌ</p>	<p>Elenchi Intrastat - Periodicità mensile</p>
<p>IVA</p>	<p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi ad aprile (soggetti mensili).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>

29 LUNEDÌ**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Attenzione**

La scadenza originaria è il 28 maggio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Pagamento della prima rata del terzo periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

31 MERCOLEDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari**

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE**Soggetti che effettuano operazioni in oro**

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

DICHIARAZIONE**Modello Redditi SC – Presentazione**

Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 giugno 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

IMPOSTE DIRETTE**Estromissione immobile strumentale imprese individuali**

Attività - Termine per esercitare l'opzione per l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Soggetti obbligati - Imprenditori individuali.

Modalità - Il titolare della ditta individuale è tenuto a versare l'imposta sostitutiva dovuta (nella misura dell'8%), mediante F24, riportando il seguente codice tributo: "1127" - imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva è previsto il pagamento in due rate:

- il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2023;

- il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

**IMPOSTE
INDIRETTE****Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo**

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo

	versamento di annualità e adempimenti successivi.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di aprile per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il

	portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</p> <p><i>Attività</i> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><i>Modalità</i> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p><i>Attività</i> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di aprile.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p><i>Attività</i> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Compagnie di assicurazione.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p><i>Attività</i> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2023.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><i>Modalità</i> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p>

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

SCADENZE AGGIORNATE ALL'11 MAGGIO 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Estromissione beni imprese individuali – Le novità

L'imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2022, possiede beni immobili strumentali può optare, entro il 31 maggio 2023, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023.

In tal caso, occorre versare un'imposta sostitutiva pari all'8% in due rate di cui la prima, pari al 60%, entro il 30 novembre 2023 e la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 giugno 2024.

Adempimento

Entro il 31 maggio 2023, le imprese individuali che, **alla data del 31 ottobre 2022, possiedono beni immobili strumentali**, possono optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con **effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023**, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L'esercizio dell'opzione per l'estromissione dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.



Attenzione

Il **carattere strumentale dell'immobile** deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2022. Qualora, successivamente a tale data, l'immobile venga a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere alla sua esclusione dal patrimonio dell'impresa non viene meno.

Beni che possono essere estromessi

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa riguarda i **beni immobili strumentali** di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.

Si tratta dei beni immobili:

- **strumentali per destinazione**, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- **strumentali per natura**, cioè "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni" e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si considerano relativi all'impresa individuale solo se annotati nell'inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.



Attenzione

Possono essere estromessi tutti gli immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale (circolare 1/6/2016, n. 26/E).

Calcolo imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è pari all'**8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto**.

Per gli immobili il **valore normale** può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme concernenti l'imposta di registro.

Il **valore fiscalmente riconosciuto**, invece, è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2022 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Versamento dell'imposta sostitutiva

Per il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi mediante utilizzo del **modello F24**, è previsto il pagamento in **due rate**:

- il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2023;
- il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è: "1127" – imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale

Sanzioni

L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'estromissione, purché sia stata esercitata l'opzione in dichiarazione dei redditi.

In tal caso, **l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo**, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del **ravvedimento operoso**.

L'eventuale **mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello Unico PF** - relativa all'operazione di estromissione dei beni - può essere sanata al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.